

Proposta:
N°1175 – Data 13-09-2018

Generale N°: 1119



Settore: SETTORE TERRITORIO
AMBIENTE

Servizio: Servizio urbanistica -
tutela del paesaggio e protezione
bellezze naturali

PROVINCIA DI MACERATA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 378 Del 13-09-2018

Oggetto: **PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.L.VO 3 APRILE 2006 N.152 "SUAP IN VARIANTE PARZIALE AL PRG PER AMPLIAMENTO COUNTRY HOUSE CON MODIFICA DA ZONA E3 A TURISTICO RICETTIVA R1" - DITTA MOBIL BABY AUTORITÀ COMPETENTE: PROVINCIA DI MACERATA AUTORITÀ PROCEDENTE: COMUNE DI APPIGNANO**

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;
- L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- D.G.R. n. 1813 del 21/12/2010 di “aggiornamento delle Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla D.G.R. 1400/2008 e adeguamento al D.Lvo 152/2006 così come modificato dal D.Lgs 128/2010”.

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Preso atto che:

- Con nota prot. n. 4392/2018 del 16/5/2018, pervenuta con pec del 17/5/2018 assunte ai prott. nn. 13596, 13600, 13603, il Comune di Appignano ha convocato una conferenza dei servizi per il giorno 30 maggio 2018, in modalità sincrona, per esaminare l'istanza prot. n. 5797 del 23/6/2017 presentata dalle ditte MOBIL BABY s.n.c. di Saracino Rosanna Antonietta & C. e F.lli Scanzani s.n.c. di Scanzani Paolo & C. finalizzato all'ampliamento di una country house in variante al P.R.G.;
- con nota prot. n. 14826 del 30/5/2018 la Provincia di Macerata ha richiesto della documentazione integrativa, tra cui il Rapporto preliminare al fine di attivare la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS secondo la procedura indicata all'art. 26Quater della L.R. 34/1992;
- il Comune di Appignano, in qualità di autorità Procedente con nota prot. 5350 del 19/6/2018, assunta al prot. n. 17172 e 17177 del 20/6/2018, ha trasmesso a questo Settore della Provincia, quale Autorità Competente, il rapporto preliminare inerente la verifica di assoggettabilità a VAS del “SUAP in variante parziale al PRG per ampliamento country house con modifica da zona E3 a turistico ricettiva R1”;
- nel Rapporto preliminare vengono individuati i seguenti soggetti competenti in materia

ambientale (SCA):

- ASUR3 di Macerata;
- APM S.p.A.;
- AATO 3;
- ENEL;
- TELECOM;
 - Regione Marche SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO, P.F. Tutela del territorio di Macerata (ex Genio civile);
 - Provincia di Macerata Settore Territorio e Ambiente – Servizio Ambiente;
- con nota prot. n. 17666 del 25/6/2018 e 17763 del 25/6/2018, lo scrivente settore della Provincia di Macerata ha ritenuto di dover integrare l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche e con l'Ufficio Tecnico del Comune di Appignano, e ha trasmesso a tutti gli SCA copia informatizzata del rapporto preliminare e della documentazione trasmessa, invitandoli ad esprimere il parere/contributo di competenza;

Richiamati i seguenti contributi espressi dai Soggetti competenti in materia ambientale:

- **Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 MARCHE CENTRO – MACERATA**, Prot. n. 983 Macerata, 19/07/2018, assunta al prot. n. 20302 del 19/7/2018:

“Facendo seguito alla Vs. nota prot. n. 17666 del 25 giugno u.s., pari oggetto, in riferimento al Rapporto Preliminare trasmesso, si formula quanto segue.

L'intervento in oggetto ha come finalità l'ampliamento delle strutture adibite all'attività della Country House, anche con la costruzione di un nuovo fabbricato.

L'area oggetto dell'intervento non è ricompresa nella perimetrazione degli agglomerati con almeno 2.000 abitanti, come individuati dalla Regione Marche con D.G.R. n. 566/2008.

E' presente il servizio di acquedotto, ma non la fognatura, per cui è previsto un sistema di trattamento individuale, con recapito sul fosso esistente, dimensionato per un carico di 100 AE. Trattandosi di una singola utenza produttiva, la fattispecie in questione non rientra tra le casistiche di cui al comma 3, art. 26 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque, per cui si configurerebbero competenze del gestore. E' altresì previsto un sistema di raccolta delle acque meteoriche per l'irrigazione del verde.

In merito all'allaccio di acquedotto, il gestore A.P.M. evidenzia che esso risulta dimensionato per le attuali esigenze, ma potrebbe non essere adeguato ad un eventuale aumento della domanda di risorsa idrica derivante dall'espansione dell'attività produttiva in questione, non essendoci nel rapporto preliminare alcuna quantificazione in tal senso. Tale eventualità dovrà essere chiarita con il gestore, tramite le procedure aziendali dell'A.P.M., prima dell'attuazione degli interventi, al fine di verificare le reali necessità e potenzialità dell'allaccio.

Premesso quanto sopra, si può ritenere la variante in oggetto priva di effetti rilevanti sulle componenti del servizio idrico integrato, esprimendo, per quanto di competenza, parere favorevole alla variante, ai fini della procedura di VAS, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- *dovrà essere richiesto al gestore del s.i.i. A.P.M. S.p.A., il “Parere tecnico di accettabilità” relativamente alle opere connesse con il servizio idrico integrato, nello specifico l'allaccio all'acquedotto, quantificandone l'idroesigenza, a norma dell'art. 7 del Regolamento del s.i.i. (delibera AC n.5 del 23 aprile 2018), tramite il quale il gestore fornirà le prescrizioni del caso;*
- *dovrà prevedersi, per le acque meteoriche, un sistema di raccolta e riutilizzo per l'irrigazione del verde e gli usi esterni non potabili, in base alle disposizioni dell'art.7 bis del vigente Regolamento del s.i.i. e dell'art. 68 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque (delibera D.A.C.R. n. 145 del 26/01/2010);*
- *dovranno essere rispettate, in generale, tutte le disposizioni di cui al citato Regolamento del s.i.i. nonché le prescrizioni fornite dal gestore relativamente a tutte le opere connesse con i servizi idrici.”*

- **Ministero per i beni e le attività culturali SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE**, Prot.n. 14445 del 20/07/2018, assunta al prot. n. 20323 del 20/7/2018:

“Con riferimento alla nota del 25/06/2018 trasmessa da Codesta Amministrazione e relativa all'oggetto, acquisita al protocollo d'Ufficio in data 29/06/2018 al n. 0012913;

Presso atto che la presente proposta di variante si sostanzia in: trasformazione di tutta un'area da zona agricola E3 di salvaguardia storico-paesistico (art. 29 delle N.T.A.) a zona turistico-ricettiva, al fine di consentire i seguenti interventi:

-Ristrutturazione (senza demolizione) del solo accessorio rurale "B" (ex essiccatoio del tabacco) censito alla pari del fabbricato colonico principale "A", con modificazione del prospetto; possibilità di interventi di ristrutturazione anche sul fabbricato principale "A", con variazione dei prospetti e/o altri interventi (senza demolizione); realizzazione di un nuovo manufatto "H" ad un piano e privo della scala esterna; realizzazione di corpi accessori con funzione di deposito; realizzazione di un parcheggio in adiacenza alla sede stradale; altre opere quali scavi e rinterrì, eventuali muri di sostegno, piccole scarpate e verde di bordo.

Tenuto conto che l'area su cui insistono le suddette opere è interessata da un complesso edilizio composto da più corpi di fabbrica tra cui un edificio colonico censito dal P.R.G. con scheda n. A2.57 (art. 46 delle N.T.A.);

Considerato il contesto paesaggistico-ambientale del sito, caratterizzato da un paesaggio agrario collinare con fondi a seminativo, presenza residua di elementi diffusi, formazioni naturali, strade ponderali ed edilizia sparsa;

Data per verificata dall'Amministrazione competente la legittimità dello stato di fatto, la conformità alla vigente normativa urbanistica e a quanto previsto dal vigente Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.);

Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza esprime le seguenti raccomandazioni:

- In ordine alla proposta di estendere gli interventi di ristrutturazione all'accessorio "B" (ex essiccatoio del tabacco) e al fabbricato principale "A", si rammenta che, in ogni caso, dovranno essere indirizzate operazioni che non alterino, sotto l'aspetto strutturale e di finitura, le caratteristiche tipologiche e costruttive dei due manufatti originari, al fine di conservare le testimonianze del patrimonio edilizio rurale locale. Nella circostanza, la nuova scala esterna di servizio all'accessorio denominato "ex essiccatoio" non appare congrua ai fini della conservazione dei caratteri tipologici e costruttivi del manufatto rurale. Pertanto dovrà essere privilegiata l'installazione di una scala interna; tuttavia, si potrà valutare una struttura esterna che consenta di evidenziare la parte aggiunta rispetto a quella originaria, utilizzando materiali a basso impatto visivo (es. legno, acciaio corten);

- Relativamente alla realizzazione di nuovi accessori, considerato che nell'area risultano già presenti numerosi corpi di fabbrica di diversa tipologia, sia evitato il proliferarsi di ulteriori manufatti che possano alterare in maniera rilevante l'ambito della corte;

- Nel merito del nuovo "edificio H" e in genere per tutti i nuovi manufatti edilizi, dovranno essere curate le finiture esterne al fine di garantire un corretto inserimento degli stessi nel contesto paesaggistico. A tale proposito, si valuti l'impiego di materiali tradizionali (pavimenti in cotto, rivestimento in mattoni, infissi in legno o di colore simile, coppi di laterizio). Intonaci e tinteggiature dovranno essere realizzati a calce e di coloritura nella gomma delle terre naturali;

- Per la pavimentazione dei nuovi parcheggi dovranno essere impiegati ove possibile elementi adatti all'inerbimento o, in alternativa, stabilizzati naturali o materiali drenanti di coloritura nella gomma delle terre;

- Eventuali muri di sostegno dovranno essere rifiniti con materiali tradizionali (possibilmente in mattoni) o tinteggiati e schermati con elementi arborei o arbustivi;

- Scavi e rinterrì siano ridotti; le scarpate dovranno risultare inerbite;

- L'implementazione e la distribuzione del verde dovrà essere curata al fine di mitigare l'impatto visivo dei nuovi manufatti in progetto e di garantire un inserimento armonioso dello stesso rispetto alla vegetazione presente;

- Riguardo alla piscina dovranno essere privilegiate forme geometriche semplici e lineari."

- **ASUR Marche Area Vasta n. 3, DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE U.O.C. ISP SALUTE E AMBIENTE**, Prot.n. 56788 DP/SISP del 29/05/2018, assunta al prot. n. 18413 del 2/7/2018:

"In riferimento all'oggetto vista la richiesta, riguardante "la variante che consiste nella realizzazione di un nuovo plesso composto da 10 alloggi di cui 5 ubicati al piano terra e 5 al piano primo e l'ampliamento di un fabbricato esistente per la realizzazione di un magazzino", si forniscono i seguenti pareri.

A. PARERE URBANISTICO

- dalla documentazione trasmessa risulta che:

- l'area in variante è ubicata nel Comune di Appignano in Via Verdefioren. 29 ed è distinta al Catasto al foglio n. 14 – mappali 98 – 99 – 166;

- l'area oggetto di pianificazione urbanistica ricade all'interno del P.R.G. vigente del Comune di

Appignano come area di salvaguardia storico paesistico E3 (art. 29 delle N.T.A.) e si richiede la trasformazione urbanistica a zona turistico/ricettiva R1;

- l'intervento non comporta apertura o modifica di accesso stradale;

per quanto di specifica competenza, qualora il competente Ufficio Comunale valuti autorizzabile la variante in questione, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1 – si confermano le raccomandazioni riportate nella relazione geologica di seguito richiamate “nell'area dovrà essere garantito il regolatore deflusso delle acque con una corretta regimazione idraulica che eviti ristagni superficiali delle acque meteoriche”;

2 – le attuali condizioni del sottosuolo non dovranno essere interessate da variazioni significative;

3 – la stabilità della zona dovrà rimanere inalterata anche a seguito della realizzazione delle singole opere;

4 – la gestione dei reflui dovrà essere conforme a quanto previsto dagli artt. 100, 105 e 106 del D.Lgs. n.152/2006, in particolare realizzare adeguate reti fognarie, evitare le perdite ed operare una corretta regimazione delle acque meteoriche di monte fino a condurle nei punti di minima morfologica;

5 – dovrà essere rispettata la vigente normativa sull'inquinamento elettromagnetico, osservanza ed adempimenti D.Lgs. n. 152/2006;

6 – è fortemente indicato che si utilizzino fonti integrative/alternative per l'alimentazione degli impianti termici e/o elettrici al fine di ridurre l'impatto ambientale e favorire il risparmio energetico e delle acque reflue depurate a scopo irriguo;

7 – dovranno essere rispettati i livelli di inquinamento acustico previsti dal Piano Comunale; le aree, oggetto di richiesta di variante, come disciplinato nel Piano di Zonizzazione Acustica, ricadono in un'area di Classe II:

“Area destinata ad uso prevalentemente residenziale”.

B – PARERE EDILIZIO:

- Parere SFAVOREVOLE per la camera sottotetto che presenta altezza minima e media inferiori ai limiti in deroga indicati dall'art. 19, Comma 2 della L.R. n. 21/2011;

- Parere FAVOREVOLE per la realizzazione delle altre camere da letto a condizione che almeno una sia accessibile ricettiva ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati);

- Parere FAVOREVOLE per la realizzazione del vano magazzino.

Il presente parere lascia pur sempre salve e impregiudicate le eventuali valutazioni e le richieste di informazioni o di elementi di conoscenza da parte di altri enti/uffici pubblici, per quanto di rispettiva competenza.Omissis”

Accertato che la variante ha le seguenti finalità e contenuti:

L'area oggetto d'intervento si trova nel Comune di Appignano (MC) in Contrada Verdefiore, in zona extraurbana lungo la strada comunale denominata “VERDEFIORE” di collegamento tra il centro di Appignano e la SP 57 al km 8+200. Ha una superficie di 11.370 mq, è individuata catastalmente al Catasto terreni al foglio 14 pp. 98, 99 e 166, ed è delimitata a sud dalla sede stradale di via Verdefiore, ad ovest, a nord e ad est da terreni agricoli.

Il Comune di Appignano è attualmente dotato di un Piano Regolatore adeguato al P.P.A.R. e PTC, approvato con D.C.C. n. 39 del 3/7/2006, e successivamente sottoposto a diverse varianti parziali che ne hanno determinato la configurazione attuale.

L'area oggetto di variante è attualmente destinata a zona agricola E3 area di salvaguardia storico paesistico, di cui all'art. 29 delle NTA del PRG, con sovrapposto in parte un ambito di tutela di manufatti urbani ed extraurbani di interesse storico-architettonico o ambientale diffusi. Infatti nell'area sono presenti diversi fabbricati tra cui un edificio ex colonico ed un edificio accessorio (essiccatoio) censiti dal PPAR con scheda n. A2.57 (art. 46 delle NTA).

Obiettivo della variante al PRG è quello di modificare le zonizzazioni vigenti, in cui ricadono in parte gli edifici già a destinazione agricolo-ricettiva, in zona turistico/ricettiva R1*, per permettere la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica, e la modifica della scheda del censimento A2.57 del complesso, sede della country house “Osteria dei Segreti”, al fine di consentire la possibilità di ampliamento dell'edificio accessorio B (essiccatoio), la riduzione dell'ambito di tutela dell'edificio A ad una porzione d'area di poco maggiore rispetto all'ingombro del fabbricato nonché tra l'inserimento tra gli interventi consentiti anche la ristrutturazione senza demolizione.

Per quanto riguarda gli indici previsti per la zona nella relazione tecnica si precisa che “i parametri urbanistici verranno determinati a seguito dell'intervento proposto”. La tavola A 05 contiene il calcolo della volumetria, esistente e di progetto, e dell'indice di densità fondiaria relativo alla nuova area R1* desunto dagli elaborati presentati, considerando sia la volumetria esistente che di progetto, che è pari a circa 0,50 mc/mq.

Il progetto consiste:

- nella ristrutturazione ed ampliamento dell'accessorio rurale "B" (ex essiccatoio del tabacco), mediante modifica del prospetto, realizzazione di una scala esterna e realizzazione di corpi accessori in adiacenza alla nuova scala esterna, con funzione di magazzino;
- realizzazione di un nuovo edificio "H" ad un piano con copertura a due falde, contenente otto alloggi;
- realizzazione di un parcheggio pubblico, della superficie di 280 mq, in adiacenza alla sede stradale e sistemazione esterna per il collegamento pedonale del parcheggio al nuovo edificio H.

La volumetria relativa ai nuovi corpi di fabbrica è pari a circa 1.198 mc.

Verificato che rispetto alla valutazione di significatività degli impatti ambientali dal Rapporto Preliminare, dalla documentazione tecnica e dagli approfondimenti effettuati e si evince quanto segue.

Con riferimento alla vincolistica di legge e al quadro programmatico e pianificatorio si rileva che:

DPR 8/09/97 N.357: l'area in oggetto non ricade in aree SIC e ZPS;

R.D. 30/12/1923 n. 3267: l'area in oggetto non è soggetta a vincolo idrogeologico;

D.Lgs. 42/2004: la variante non interessa aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

L.R. 22/2011: la variante è ammissibile, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale, in quanto trattasi di variante urbanistica finalizzata al riconoscimento di un'attività ricettiva insediata da più di dieci anni e al suo ampliamento in termini di potenzialità ricettiva.

PAI: l'area di variante relativa alla modifica in zona turistico/ricettiva è parzialmente interessata dalla perimetrazioni PAI in frana F-16-0171, sia rispetto al Piano di Assetto Idrogeologico vigente (Delibera di Consiglio Regionale n.116 del 21.01.2004) che al Piano adottato dall'Autorità di Bacino con delibera di Comitato Istituzionale n. 68 dell'08/08/2016 e con misure di salvaguardia approvate con D.G.R.M. n.982 del 8/8/2016 (aggiornamento 2016). I nuovi edifici verranno realizzati al di fuori di tale perimetrazione.

PPAR/PTC: il Comune di Appignano è attualmente dotato di un Piano Regolatore adeguato al P.P.A.R. e PTC, approvato con D.C.C. n. 39 del 3/7/2006, e successivamente sottoposto a diverse varianti parziali che ne hanno determinato la configurazione attuale.

Pag. 16 Nel rapporto preliminare si afferma che l'area in oggetto non ricade in ambiti di tutela stabiliti dal PPAR. Le Tavole A 07 e A 08 contengono gli stralci delle tavole di trasposizione passiva ed attiva del PRG adeguato al PPAR ed al PTC (tavole A/a - B/a - C/a D/a - E/a - F/a) dalle quali si evince che l'unica tutela presente è connessa agli edifici censiti per i quali si chiede la riclassificazione.

Con riguardo a tale modifica nel rapporto preliminare si precisa che risulta errata l'epoca di costruzione indicata nella scheda di censimento (precedente al 1892/1945), in quanto gli edifici non sono presenti nella cartografia IGM del 1892, né in quella del volo del 1907. La prima traccia viene riscontrata nella cartografia del 1948. Il progettista afferma che i due immobili, pur avendo caratteristiche tipologiche e costruttive tipiche della zona rurale marchigiana, non presentano elementi architettonici di rilievo.

Riguardo al PTC da una verifica d'ufficio si è rilevato che la variante al PRG già adeguato al PTC risulta conforme agli indirizzi, direttive e prescrizioni dello stesso Piano Provinciale nonché rispetta i criteri di congruenza ai fini della tutela ambientale previsti all'art. 60 delle NTA del PTC.

Verificato che i contenuti del Rapporto preliminare (R.P.) sono stati sviluppati tenendo conto dei criteri di cui all'Allegato I e degli Allegati II e III della D.G.R. n. 1813 del 21/12/2010 (linee guida regionali per la VAS):

Rispetto alle caratteristiche del progetto (punto 1 allegato I al D.Lgvo 4/08) la variante:

- stabilisce il quadro di riferimento per la sola successiva attuazione della previsione;
- modifica puntualmente il P.R.G. vigente;
- per gli aspetti e considerazioni ambientali, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile la variante risulta pertinente solo in forza del rispetto della normativa di settore vigente;
- non si rilevano problemi ambientali pertinenti alla variante;
- non ha rilevanza nei confronti dell'applicazione della normativa comunitaria nel settore ambiente.

Rispetto alle caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate dal progetto in variante (punto 2 allegato I al D.Lgvo 4/08), dal rapporto preliminare si evince che:

- gli effetti sull'ambiente sono diretti e irreversibili;
- non sono previsti impatti di carattere cumulativo di effetto significativo sull'ambiente;
- non sono previsti impatti di carattere transfrontaliero;
- si escludono rischi per la salute umana e per l'ambiente;
- lo spazio degli effetti è contenuto nell'area stessa;
- non sono presenti unità ambientali ed ecosistemiche pregiate;

- l'area in oggetto non ricade in ambito di tutela paesaggistica.

Rispetto ai principali impatti ambientali attesi conseguenti l'attuazione della Variante si riportano le seguenti valutazioni secondo i seguenti temi ambientali specifici:

Gli impatti della variante sul tema Biodiversità non sono significativi.

Dalla documentazione prodotta si rileva che l'area interessata dalle modifiche si presenta in parte già lastricata ed in parte a prato. Come indicato nel rapporto preliminare, con l'intervento in progetto verrà implementato il sistema del verde attraverso la messa a dimora di olmi, olivi ed allori in prossimità del bordo strada, per mitigare il rumore del traffico e per alleggerire visivamente la presenza del complesso nel contesto.

Le mitigazioni proposte si pongono in conformità con la REM la quale, per la UEF25 Fascia basso collinare tra Musone e Potenza, nella quale ricade il sito d'interesse, prevede l'obiettivo gestionale "l'incremento della connettività tra ecologica tra le UEF "Fondovalle del Potenza tra San Severino Marche e Porto Recanati e il Fondovalle del Musone", anche attraverso la *"riqualificazione del sistema degli agrosistemi incrementando la presenza di elementi lineari naturali e seminaturali per favorire la matrice della permeabilità della matrice agricola"*.

Gli impatti della variante sul tema acqua non sono significativi.

La matrice acqua viene coinvolta per gli aspetti relativi allo scarico dei reflui e al collettamento delle acque meteoriche e al consumo della risorsa idrica.

L'area oggetto d'intervento non è ricompresa nella perimetrazione degli agglomerati con almeno 2.000 abitanti, come individuati dalla Regione Marche con D.G.R. n. 566/2008. Nell'area non è presente una rete fognaria comunale, per cui è previsto un sistema di trattamento individuale, con recapito sul fosso esistente.

Nel contributo inviato, l'AATO evidenzia che l'acquedotto risulta dimensionato per le attuali esigenze, ma potrebbe non essere adeguato ad un eventuale aumento della domanda di risorsa idrica derivante dall'espansione dell'attività produttiva in questione, non essendoci nel rapporto preliminare alcuna quantificazione in tal senso, anche se non evidenzia comunque effetti negativi rilevanti, ma problematiche superabili tramite prescrizioni che fornirà il gestore del s.i.i. A.P.M. S.p.A. in sede di rilascio di "Parere tecnico di accettabilità".

Rilievi: Si prescrive il rispetto di quanto indicato nei pareri dell'APM e dell'AATO soprariportati.

Gli impatti della variante sul tema suolo e sottosuolo, non sono significativi.

L'area oggetto di variante urbanistica è parzialmente interessata da una perimetrazione PAI F-16-017 con pericolosità P1 e nel PRG vigente risulta lambita da un'area con grado di pericolosità geologica massima. Tali perimetrazioni non interferiscono in alcun modo con le porzioni oggetto di edificazione e si trovano a congrua distanza rispetto alle stesse. La zona oggetto d'intervento non è prossima a corsi d'acqua.

Rilievi: Si rimanda ai contenuti del parere dello SCA Regione Marche da acquisire ai sensi all'art. 89 del DPR 380/2001 prima del prosieguo della variante, le cui prescrizioni dovranno essere recepite nelle NTA di variante.

Inoltre prima del prosieguo della variante circa la compatibilità idraulica dovranno essere acquisite le valutazioni dell'autorità idraulica (Regione Marche SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO, P.F. Tutela del territorio di Macerata) in merito alla compatibilità idraulica della trasformazione ai sensi dell'art. 10 della L.R. 22/2011 e della DGR 53 del 27/1/2014.

Gli impatti della variante sul tema aria e rumore, non sono significativi.

Data la tipologia e l'entità della variante, non si ritiene che possano prevedersi impatti significativi in quanto trattasi di ampliamento di attività esistente che non genera particolari rumori o emissioni in atmosfera ed equiparabile alla residenza. Le misure di mitigazione previste nel rapporto preliminare svolgono anche la funzione di possibile riduzione del rumore e di assorbimento degli inquinanti.

Si rimanda comunque alle risultanze della valutazione impatto acustico contenuta nel Certificato acustico di progetto redatta dall'Ing. Giacomo Beccacece di Osimo.

Gli impatti sul paesaggio e sui beni culturali non sono significativi.

Il contesto paesaggistico-ambientale del sito, è caratterizzato da un paesaggio agrario collinare con fondi a seminativo, presenza residua di elementi diffusi, formazioni naturali, strade ponderali ed edilizia sparsa. L'area oggetto d'intervento è interessata da un complesso edilizio, composto da più corpi di fabbrica tra cui un edificio colonico e diversi accessori, che si inserisce in maniera armoniosa rispetto al territorio circostante. L'area non ricade in ambito vincolato paesaggisticamente ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Il parere della Soprintendenza, che fornisce indicazioni rispetto ai singoli manufatti, tende a conservare le testimonianze del patrimonio edilizio rurale locale e implementare la distribuzione del verde al fine di mitigare l'impatto visivo dei nuovi manufatti.

Rilievi: Si rimanda ai contenuti del parere Soprintendenza Archeologia Belle Arti E Paesaggio Delle Marche soprariportato.

Gli impatti della variante in termini di popolazione e salute umana, non risultano significativi

Data la tipologia e l'entità della variante, non si ritiene che possano prevedersi impatti significativi. Si richiama il parere ASUR prot. n. 56788/DP/SISP del 29/5/2018 sopra riportato.

Dato atto che il procedimento è iniziato in data 20/6/2018 e si è concluso nel rispetto del termine di giorni 90 decorrenti dal ricevimento dell'istanza, così come stabilito dal Regolamento Provinciale per la disciplina dei procedimenti amministrativi.

PROPOSTA

Per le motivazioni sopra espresse si propone al Dirigente del Settore Territorio e Ambiente di determinare quanto segue:

I. Di escludere dalla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i la proposta di “variante parziale al PRG per ampliamento country house con modifica da zona E3 a turistico ricettiva R1”, per l'area posta in C.da Verdefiore n. 29, distinta catastalmente al F. n.14 pp. 98, 99 e 166, con l'indicazione delle prescrizioni di seguito elencate:

1. il progetto dovrà conformarsi ai pareri espressi dei Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. dovranno essere attuate le misure di mitigazione previste nel rapporto preliminare, in particolare la messa a dimora di olmi, olivi ed allori, come indicato nelle planimetrie di progetto;
3. dovranno essere acquisite le valutazioni dell'autorità idraulica (Regione Marche SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO, P.F. Tutela del territorio di Macerata) in merito alla compatibilità idraulica della trasformazione ai sensi dell'art. 10 della L.R. 22/2011 e della DGR 53 del 27/1/2014;
4. le prescrizioni rilasciate con parere art. 89 DPR 380/2001 dalla Regione Marche dovranno essere riportate nelle NTA di Variante;
5. dovrà essere predisposto un elaborato ricognitivo di tutte le prescrizioni impartite con il presente atto, comprese quelle degli SCA, e delle misure di mitigazione indicate nel rapporto preliminare, nonché illustrativo delle modalità di presa d'atto delle stesse prescrizioni e mitigazioni all'interno della variante.

Si precisa che in questa fase si sono valutati principalmente i possibili impatti ambientali e la rispondenza tra gli obiettivi di piano e gli obiettivi di sostenibilità ambientale, nonché la coerenza tra gli obiettivi e le azioni di Piano. In sede di espressione del parere di conformità ai sensi dell'art. 26 della LR 34/1992 e s.m.i., ci si riserva di impartire ulteriori prescrizioni legate al rispetto della legislazione in materia ambientale.

L'Amministrazione Comunale dovrà far adeguare gli elaborati di Variante alle prescrizioni impartite e verificare l'attuazione delle stesse.

II. Di trasmettere la presente determinazione all'Autorità Procedente Comune di Appignano per i successivi adempimenti di competenza.

III. Di trasmettere la presente determinazione ai soggetti competenti in materia ambientale:

- ASUR3 di Macerata z.t.9;
- APM S.p.A.;
- AATO 3;
- ENEL;
- TELECOM;
- Regione Marche SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO, P.F. Tutela del territorio di Macerata (ex Genio civile);
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche
- Provincia di Macerata Settore Territorio e Ambiente, Servizio AUA;
- Comune di Appignano Ufficio Tecnico.

IV. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web di questa Provincia alla pagina del Servizio Urbanistica – Valutazione Ambientale Strategica.

V. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

VI. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;

VII. Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente

determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale, oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Macerata li 13/9/2018

Il Responsabile del Procedimento

(Arch. Serenella Sciarra)

IL DIRIGENTE

VISTO il documento istruttorio, a firma della responsabile del procedimento, Arch. Serenella Sciarra, concernente l'assoggettamento alla Procedura di VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgv 152/2006 e s.m.i. della proposta di "variante parziale al PRG per ampliamento country house con modifica da zona E3 a turistico ricettiva R1", per l'area posta in C.da Verdefiore n. 29, distinta catastalmente al F. n.14 pp. 98, 99 e 166;

RITENUTO di condividerne le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di determinazione con esso formulata;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO l'art. 28 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

I. Di escludere dalla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i la proposta di "variante parziale al PRG per ampliamento country house con modifica da zona E3 a turistico ricettiva R1", per l'area posta in C.da Verdefiore n. 29, distinta catastalmente al F. n.14 pp. 98, 99 e 166, con l'indicazione delle prescrizioni di seguito elencate:

1. il progetto dovrà conformarsi ai pareri espressi dei Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. dovranno essere attuate le misure di mitigazione previste nel rapporto preliminare, in particolare la messa a dimora di olmi, olivi ed allori, come indicato nelle planimetrie di progetto;
3. dovranno essere acquisite le valutazioni dell'autorità idraulica (Regione Marche SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO, P.F. Tutela del territorio di Macerata) in merito alla compatibilità idraulica della trasformazione ai sensi dell'art. 10 della L.R. 22/2011 e della DGR 53 del 27/1/2014;
4. le prescrizioni rilasciate con parere art. 89 DPR 380/2001 dalla Regione Marche dovranno essere riportate nelle NTA di Variante;
5. dovrà essere predisposto un elaborato ricognitivo di tutte le prescrizioni impartite con il presente atto, comprese quelle degli SCA, e delle misure di mitigazione indicate nel rapporto preliminare, nonché illustrativo delle modalità di presa d'atto delle stesse prescrizioni e mitigazioni all'interno della variante.

Si precisa che in questa fase si sono valutati principalmente i possibili impatti ambientali e la rispondenza tra gli obiettivi di piano e gli obiettivi di sostenibilità ambientale, nonché la coerenza tra gli obiettivi e le azioni di Piano. In sede di espressione del parere di conformità ai sensi dell'art. 26 della LR 34/1992 e s.m.i., ci si riserva di impartire ulteriori prescrizioni legate al rispetto della legislazione in materia ambientale.

L'Amministrazione Comunale dovrà far adeguare gli elaborati di Variante alle prescrizioni impartite e verificare l'attuazione delle stesse.

II. Di trasmettere la presente determinazione all'Autorità Procedente Comune di Appignano per i successivi adempimenti di competenza.

III. Di trasmettere la presente determinazione ai soggetti competenti in materia ambientale:

- ASUR3 di Macerata z.t.9;
- APM S.p.A.;
- AATO 3;
- ENEL;
- TELECOM;
- Regione Marche SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO, P.F. Tutela del territorio di Macerata (ex Genio civile);

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche
- Provincia di Macerata Settore Territorio e Ambiente, Servizio AUA;
- Comune di Appignano Ufficio Tecnico.

IV. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web di questa Provincia alla pagina del Servizio Urbanistica – Valutazione Ambientale Strategica.

V. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

VI. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;

VII. Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale, oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

**IL RESPONSABILE
SETTORE TERRITORIO AMBIENTE
MAURIZIO SCARPECCI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.